

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

33 MAR. 2001

=====

ADDI' 18.3 MAR. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - IANNARILLI - ROBILOTTA.

DELIBERAZIONE N° 361

OGGETTO: PRIMI INDIRIZZI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICO-SANITARIE, SANITARIE RIABILITATIVE E TECNICHE DELLA PREVENZIONE - L. 10 AGOSTO 2000 N. 251.



Oggetto: primi indirizzi per la valorizzazione delle funzioni tecnico-sanitarie, sanitarie-riabilitative e tecniche della prevenzione. Legge 10 agosto 2000, n. 251.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni relativo ai principi sull'organizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

VISTE le leggi regionali 18 giugno 1994 n. 18 e 16 giugno 1994 n. 19, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo sopracitato;

VISTA la propria deliberazione del 19 aprile 1995 n. 3140 " Direttive per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 251 " Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica;

CONSIDERATI gli obiettivi in essa contenuti di riconoscimento e valorizzazione del personale che è chiamato a svolgere, con autonomia professionale, le funzioni elencate nella suddetta legge sia sotto il profilo della responsabilità che sotto quello della soddisfazione delle legittime aspirazioni di crescita professionale;

CONSIDERATO che i suddetti obiettivi di valorizzazione delle specifiche competenze professionali, in un'ottica di moderna e crescente aziendalizzazione, quale quella definita dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni avranno una diretta ricaduta dal punto di vista quanti-qualitativo delle prestazioni da erogare ai cittadini-utenti del Servizio Sanitario;

VISTO in particolare l'art. 7 della predetta legge n. 251/2000, che detta disposizioni transitorie, tra l'altro, in materia di specifiche attribuzioni di responsabilità agli operatori in possesso degli opportuni requisiti di esperienza e qualificazione appartenenti alle professioni tecnico-sanitarie, sanitarie-riabilitative e tecniche della prevenzione;

TENUTO CONTO che il comitato di settore per il Comparto Sanità non ha ancora emanato le direttive all'A.R.A.N per la definizione nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del S.S.N. del trattamento economico per gli operatori, cui sarà conferito l'incarico dirigenziale, nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico stesso;

RITENUTO, tuttavia, opportuno, nelle more della definizione delle norme regolamentari prevedere la possibilità che ciascun Direttore generale di Azienda sanitaria individui una specifica posizione organizzativa di raccordo e coordinamento tecnico delle figure professionali delle aree in questione al fine di valorizzare i contenuti di professionalità e le modalità tecniche di



approccio operativo; evidenziando i reali bisogni formativi e promuovendo una offerta di prestazioni sempre più appropriate;

RITENUTO, comunque che i Direttori Generali dovranno rinviare l'affidamento dell'incarico conseguente all'individuazione della posizione organizzativa sopra citata all'atto dell'emanazione della relativa disciplina contrattuale da parte degli organismi all'uopo deputati;

VISTA la legge del 15.5.1997, n. 127;

All'unanimità

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa

di prevedere la possibilità che ciascun Direttore Generale di azienda sanitaria individui una specifica posizione organizzativa di raccordo e coordinamento tecnico delle figure professionali delle aree in questione al fine di valorizzare i contenuti di professionalità e le modalità tecniche di approccio operativo, evidenziando i reali bisogni formativi e promuovendo un'offerta di prestazioni sempre più appropriate;

di disporre, comunque che i Direttori Generali rinviino l'affidamento dell'incarico conseguente all'individuazione della posizione organizzativa sopracitata, all'atto dell'emanazione della relativa disciplina contrattuale da parte degli organismi all'uopo deputati.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L.n.127 del 15.5.1997.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

5 MAR. 2001

